



ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE

Al Dirigente Ufficio Scolastico
Territoriale
Ufficio Conciliazione
FOGGIA

p.c. Al Dirigente Scolastico
I.P.S.I.A.
"Pacinotti"
FOGGIA

Oggetto: Richiesta tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL 9/11/2007: GESUALDI Nicola: rettifica punteggio.

La scrivente O.S., unitamente alla prof. GESUALDI Nicola, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 21/08/1975 C.F. _____, mail _____, docente a tempo determinato in servizio presso I.P.S.I.A. "Pacinotti" di Foggia dal 23/09/2020 al 30/06/2021,

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, affinché al prof. GESUALDI Nicola venga confermato il punteggio con cui è presente nelle GPS e di conseguenza nelle graduatorie d'istituto.

L'IPSA "Pacinotti" emetteva decreto di rettifica del punteggio emesso con nota prot. 3292 del 04/12/2020, consegnata al docente GESUALDI Nicola nato il 21/08/1975 a San Giovanni Rotondo, a mezzo pec in data 18/12/2020.

Contrariamente a quanto affermato dalla Istituzione scolastica il servizio prestato dal 21/10/2008 al 24/02/2013 svolto presso la CESVIM Accademy **è da ritenersi valido** ai fini della valutazione della domanda di inserimento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS).

Nell'allegato A/4 Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado al punto C1 lettera b è riportato: b)



nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;.... Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.

L'art. 1 comma 3 del d.lvo n. 76 del 15 aprile 2005 riporta: *La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e **dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni** e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*

In data 02 novembre 2006 (in data successiva al d.lvo n. 76) la Regione Puglia ha promulgato Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo *La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, **adotta le procedure per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province**, secondo quanto verrà stabilito nella legge di attuazione del programma 2007-2013....1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "dal 1° gennaio 2007. **Per l'attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi**".*

Dunque La legge regionale n. 15 del 7/08/2002 così come modificata in data 02/11/2006 prevede, all'art. 8 lettera g), *che **alle Province sono attribuite, tra l'altro, le funzioni relative all'autorizzazione delle attività di formazione professionale autonomamente finanziate....***

La legge n. 32 del 2/11/2006 ha stabilito che il trasferimento di tali funzioni debba avvenire dal 1° gennaio 2007 e per l'attuazione siano "stipulate apposite intese tra la Regione e le Province".



Si evidenzia che La Regione Puglia con l'art. 2 della L.R. 30/10/2015 n. 31 e con l'art. 2 della L.R. 27/05/2016 n. 9 ha proceduto a trasferire a sé le funzioni delegate, conferite e comunque in precedenza esercitate dalle province di materia di formazione professionale, ai sensi della citata L.R. del 07/08/2002 n.15.

Il servizio prestato dal prof. GESUALDI Nicola è stato prestato in data successiva al 1 gennaio 2007 nel rispetto di quanto previsto dalla Regione Puglia. Dunque la scuola CESVIM Academy è un ente di formazione professionale regolarmente riconosciuto.

Dall'exkursus delle norme riportate si evince chiaramente che al docente GESUALDI Nicola debba essere riconosciuto e **ritenuto valido il servizio prestato dal 21/10/2008 al 24/02/2013** e pertanto annullato il decreto n. 3292 del 04/12/2020 e convalidati i punteggi dichiarati in domanda.


Il prof. GESUALDI Nicola

DELEGA

il Sig. Giovanni D'Errico, rappresentante sindacale dell'OS Anief, ad assisterlo nel presente procedimento.

In attesa di un urgente riscontro alla presente, si richiede cortesemente che la notifica dell'esito della presente venga inviata, oltre che al docente interessato, anche alla scrivente O.S. a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC foggia@pec.anief.net

Giovanni D'Errico
Segreteria Anief Foggia


In fede

